

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4211 del 09/09/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: LIFT TEK ELECAR S.P.A. ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4339 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: LIFT TEK ELECAR S.P.A.

ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4928 del 28/10/2019 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta LIFT TEK ELECAR S.P.A. (C. FISC. 01000510337) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni prot. n. 26524 del 19/12/2019), per l'attività di "*progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo, finitura, riparazione e manutenzione macchine, parti di macchine, prototipi e qualsiasi prodotto meccanico*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Giovanni (PC), via Galilei n. 7/B, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta LIFT TEK ELECAR S.P.A. (C.F. 01000510337), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni in data 15/6/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 85968 del 16/6/2020, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 4928 del 28/10/2019, per l'attività di "*fabbricazione macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Giovanni, via Galileo Galilei n. 7/B, relativamente ai seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene l'impatto acustico, derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 87443 del 17/6/2020;

Preso atto che, in relazione all'istanza di AUA:

- le modifiche consistono nell'installazione di tre impianti di aspirazione di eventuali inquinanti che possono svilupparsi dalla ricarica delle batterie dei carrelli elevatori, generanti le emissioni E30, E31 ed E32, nonché nel potenziamento del motoventilatore a servizio dell'impianto di aspirazione dell'emissione E27 "aspirazione fumi robot di saldatura", con conseguente aumento della portata di emissione;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, gli impianti termici alimentati a metano generanti le emissioni E6, E9, E17 ed E24, aventi una potenza termica nominale complessiva inferiore ad 1 MWt, rientrano negli impianti ad emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti di cui all'lettera dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*"), e pertanto, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione;
- relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06" già autorizzato con Determinazione n. 4928/2019 è stato dichiarato che lo scarico è oggetto di *proseguimento senza modifiche*;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 87970 del 18.6.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 106072 del 23.7.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 78987 del 14.7.2020 (prot. Arpae n. 101347 del 14.7.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando quanto segue: a) necessità di reintegrare l'aria estratta con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici; b) necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

Atteso che:

- il Comune di Castel San Giovanni, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 87970 del 18.6.2020, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 8 della L. 447/1995) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 14 bis

della L.241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta LIFT TEK ELECAR S.P.A. (C.F. 01000510337), con sede legale in Castel San Giovanni, via Galileo Galilei, per l'attività di "fabbricazione macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Giovanni, via Galileo Galilei n. 7/B, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI SABBIAATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E5 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E6 GENERATORE D'ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO (potenza 116 kW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E7 FORNO DI ESSICAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E8 LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline espresse come Na ₂ O	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 – GENERATORE D’ARIA CALDA A METANO (potenza. 35,91 kW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E10 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 1

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 2

Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 3

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 FORNO DI ESSICCAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E17 – GENERATORE D’ARIA CALDA A METANO (potenza. 350 kW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E18 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E21 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE 2

Portata massima	13000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E23 FORNO ESSICCAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E24 GENERATORE D'ARIA CALDA FUNZIONANTE A METANO (potenza 465 KW) – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272**EMISSIONE N. E25 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 4**

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 5

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI ROBOT DI SALDATURA (nuova)

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 FRONTE ASPIRANTE CABINA DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E29 TUNNEL DI GRANIGLIATURA

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E30 ASPIRAZIONE AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI (nuova)

Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E31 ASPIRAZIONE AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI (nuova)

Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E32 ASPIRAZIONE AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI (nuova)

Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 6 m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione E1, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E18, E21, E22, E23, E25, E26, E27, E28 ed E29, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
- d) il ricorso a metodi diversi da quelli indicati ai precedenti punti b) e c) deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E21, E25, E26, E27 ed E29 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso o prodotti all'acqua con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- j) il gestore non deve superare i seguenti consumi:
- consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 110 kg/g;
 - consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti pari a 11 Kg/g;
 - consumo massimo giornaliero di prodotto sgrassante pari a 4 kg/g;
- per un'emissione annua di COV autorizzata pari a 4985 kg/anno;**

- k) le operazioni di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti (emissioni E4, E5, E18, E22, E23 ed E28) devono essere svolte nelle apposite cabine e impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e dotate di idoneo sistema di abbattimento del polveri in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di polveri pari a 3 mg/Nm^3 . In considerazione della tipologia emissiva, **fermo restando il rispetto di tale limite**, il gestore può non effettuare monitoraggio durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti. Il sistema di abbattimento degli inquinanti deve essere comunque mantenuto in perfetta efficienza;
 - l) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte negli appositi forni (E7, E16 ed E23), con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come Ctot) pari a 50 mg/Nm^3 . Fermo restando il rispetto di tale limite, stante la tipologia di emissione, il gestore può non effettuare monitoraggi durante tale operazione;
 - m) le operazioni di sgrassaggio devono essere svolte in apposito impianto con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di COV (espressi come Ctot) pari a 50 mg/Nm^3 . Fermo restando il rispetto di tale limite, stante la tipologia di emissione, il gestore può non effettuare monitoraggi durante tale operazione;
 - n) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti all'acqua, dei prodotti vernicianti a solvente, dei diluenti dei prodotti sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - o) sul registro di cui al punto precedente devono essere annotati anche i consumi annui di olio refrigerante utilizzato;
 - p) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - q) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - r) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate (E27, E29, E30, E31 ed E32) non può superare i due mesi;
 - s) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate (E27, E29, E30, E31 ed E32) ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - t) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - u) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E29 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi ed almeno un monitoraggio dell'emissione E27 effettuato in detto periodo finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti;
3. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale) di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., colonna scarico in rete fognaria;
4. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificato il volume dello scarico in pubblica fognatura: qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere riscontrabile mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del gestore dello stabilimento in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- d) l'impianto di depurazione deve essere sempre tenuto in corretto funzionamento;
- e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione, della rete di collettamento e dell'area esterna; in particolare si dovrà provvedere ad una regolare asportazione dei materiali sedimentati e degli oli; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente al controllo;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.